

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

dott. Sergio Centaro

dott.ssa Laura Messina

Presidente – rel. ed est.

Giudice

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul “Ricorso per l’apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, comma 2 del Decreto Legislativo del 12.01.2019 n.14 e ss. mm.,” depositato nell’interesse di:

, nato a () il (CF), e
, nata a il (CF), entrambi
residenti in (), via , n. , rappresentati e difesi dall’avv. Massimo
Siacca (cod. fisc. SCCMSM72C02C351U).

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’avv. Elisabetta Cilia gestore designato dall’Organismo di Composizione della Crisi “Prima Difesa” Segretariato Sociale del Comune di Maletto, allegata al ricorso, la quale contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’apertura della liquidazione; ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l’Organismo di Composizione della Crisi “Prima Difesa” Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Elisabetta Cilia;

PQM

DICHIARA L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA, ai ricorrenti/debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell’elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando gli stessi a detenere sino alla vendita l’immobile costituente la residenza familiare, sito nel Comune di i via n. , catastalmente individuato al FG , P.lla , sub , nominando gli stessi quali custodi nonché a detenere sino alla vendita l’autoveicolo tg. ed il motoveicolo tg. - individuati nella relazione particolareggiata – curandone l’ordinaria e diligente manutenzione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti, l'importo di € 1.500,00 mensili mentre gli ulteriori redditi prodotti dagli stessi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera i ricorrenti della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei propri confronti;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Così deciso in Catania, 16.12.2022, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente

dott. Roberto Cordio